



COMUNE DI FANO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO ED ALLA SOSTA VEICOLARI ALL'INTERNO DI OGNI ZONA A TRAFFICO LIMITATO COMUNALE

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 78 del 7/5/13 .)
(modificato con Delibera di C.C. n. _____ del ____ / ____ /2015)

Indice generale

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 PRINCIPI GENERALI.....	2
ART. 3 DELIMITAZIONE Z.T.L. PERMANENTI.....	2
ART. 4 DELIMITAZIONE Z.T.L. STAGIONALI.....	6
ART. 5 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.....	6
ART. 6 AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.....	7
ART. 7 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.....	13
ART. 8 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ESENTE DAL PAGAMENTO DI TARIFFA.....	14
ART. 9 RICEVUTA PER L'ACCESSO GIORNALIERO.....	15
ART. 10 DEROGHE.....	16
ART. 11 SANZIONI.....	16
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	17

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) La circolazione e la sosta nelle Z.T.L. istituite e delimitate nel territorio del Comune di Fano con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 20/3/13, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”, sono disciplinate dal presente Regolamento con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute.
- 2) In particolare, il Regolamento nell'ambito delle delimitazioni a Z.T.L., definisce le particolari tipologie nonché le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito ed alla sosta nelle suddette zone.
- 3) La più ampia disciplina della circolazione veicolare in Z.T.L. sarà regolamentata da apposita ordinanza dirigenziale, giusto quanto stabilito dall'art.7, comma 1, del Codice della Strada.
- 4) Eventuali Z.T.L. a tempo determinato saranno soggette alle norme di questo Regolamento ma saranno definite con apposite deliberazioni e ordinanze dirigenziali.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

- 1) Le autorizzazioni che dovranno essere rilasciate nel rispetto delle normative vigenti a tutela dell'inquinamento, della sicurezza della circolazione e più in generale del Codice della Strada, consentono la circolazione limitatamente alle vie ed eventuali percorsi indicati e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese, limitate o modificate per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e per ragioni attinenti alla circolazione stradale e di rivalutazione dell'interesse pubblico generale.
- 2) Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di circolazione, di sosta o di fermata nelle Z.T.L. oggetto dell'autorizzazione stessa.
- 3) In caso di impraticabilità delle vie e degli eventuali percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione in itinerari alternativi fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.
- 4) I veicoli a servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella Z.T.L. in base a quanto prescritto dall'art. 188 “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide” del Codice della Strada e dagli artt. 11 “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili” e 12 “Contrassegno speciale” del D.P.R. n° 503/1996.

ART. 3 DELIMITAZIONE Z.T.L. PERMANENTI

- 1) Le vie o parti di vie facenti parte delle ZONE A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTI (validità giornaliera 0 – 24 per tutto l'anno), già fissate con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 20/3/13, nelle quali la circolazione e la sosta veicolare sono subordinate all'ottenimento di un'autorizzazione secondo le modalità, i criteri e le deroghe stabiliti nel presente Regolamento e nelle relative Ordinanze dirigenziali, sono di seguito riportate:

ART. 3.1 Z.T.L. “CENTRO STORICO”

1) SOTTOZONA A

elenco vie e/o piazze

AREA	TRATTO
LARGO DI PORTA MAGGIORE	
PIAZZA CLEOFILO	
VIA CORRIDONI	
VIA DELLE RIMEMBRANZE	viale Buoizzi – via Corridoni via Corridoni – largo di Porta Maggiore
VIA MARTINO DA FANO	
VIA MONTEVECCHIO	viale Gramsci - via Saffi via Saffi – via Palazzi Gisberti via Palazzi Gisberti – via Martino da Fano
VIA PALAZZI GISBERTI	via Montavecchio – vicolo Alavolini via Montavecchio – largo di Porta Maggiore
VIA SAFFI	
VICOLO ALAVOLINI	via Martino Da Fano – viale Gramsci

2) SOTTOZONA B

elenco vie e/o piazze

AREA	TRATTO
CORSO MATTEOTTI	via XXIV Maggio – via Mura Augustee
PIAZZA AMIANI	corso Matteotti - via De Amicis
PIAZZA CLEMENTE VIII	
VIA ALAVOLINI	
VIA ARCO D'AUGUSTO	via Del Cassero - via Rainerio via Del Cassero – largo di Porta Maggiore
VIA BARTOLAGI DA FANO	via Rinalducci – corso Matteotti via Rinalducci – estremità lato monte
VIA CECCARINI	corso Matteotti – n.c. 30
VIA DA SERRAVALLE	
VIA DE AMICIS	
VIA DE DA CARIGNANO	
VIA DEL CASSERO	
VIA DELLA MANDRIA	
VIA LANCI	
VIA MONTEVECCHIO	via Del Cassero – piazza Costa via Del Cassero – via Martino Da Fano
VIA MURA AUGUSTEE	via Paoli – n.c. 4 corso Matteotti – n.c. 6 circa da largo di Porta Giulia per 10 m. circa verso mare
VIA PAOLI	via Rinalducci – via Del Cassero via Del Cassero – via Delle Rimembranze
VIA RAINERIO	
VIA RINALDUCCI	via Paoli - via Arco d'Augusto via Paoli – via Bartolagi Da Fano
VIA XXIV MAGGIO	n.c. 11 – corso Matteotti
VIA VITRUVIO	via De Amicis – piazza Degli Avveduti via De Amicis – via Nolfi
VICOLO ALAVOLINI	via Alavolini – via Martino da Fano

3) SOTTOZONA C

elenco vie e/o piazze

AREA	TRATTO
CORSO MATTEOTTI	via XXIV Maggio – via De Amicis via Arco d'Augusto – via Lanci via Arco d'Augusto – via Montevecchio via Montevecchio – n.c. 172 n.c. 172 – via De Pili via De Pili – via Garibaldi
PIAZZA XX SETTEMBRE	
PIAZZALE DONATORI DI SANGUE	
PIAZZALE OMICCIOLI	
VIA ARCO D'AUGUSTO	via Rainerio – piazza Costa
VIA BONACCORSI	
VIA DE CUPPIS	
VIA DE PILI	
VIA DE TONSIS	
VIA DEL TEATRO	
VIA FRONCINI	
VIA GIORGI	corso Matteotti – n.c. 12 n.c. 12 - via De Tonsis
VIA MALATESTA	
GALEOTTO	
VIA NUTI	

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	via Nolfi – via Froncini via Froncini - corso Matteotti
-------------------------------	--

Gli abitanti delle vie De' Pili, De Tonsis e Bonaccorsi sono autorizzati a sostare in via Da Serravalle per un tempo massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario ed a transitare nelle altre vie della sottozona B per uscire dal centro storico.¹

4) SOTTOZONA D

elenco vie e/o piazze:

AREA	TRATTO
PIAZZA COSTANZI	
VIA CAVOUR	traversa chiusa con numeri civici 8 - 8a traversa chiusa con numeri civici 7 - 15
VIA DE RUSTICUCCI	
VIA DEL VASARO	piazza Costanzi - via Nolfi
VIA DELLA VICA	
VIA GARIBALDI	viale Gramsci – piazza Costanzi piazza Costanzi – via Nolfi
VIA GIACOMINI	
VIA MONALDI	
VIA MALATESTA PANDOLFO III	via Garibaldi – via Torelli via Torelli – n.c. 14
VIA SPERANZA	
VIA TOMANI	piazza Costanzi - via Speranza via Garibaldi – n.c. 8b circa n.c. 8b circa – n.c. 8a n.c. 10 – viale Gramsci
VIA TOMASSINI	
VIA TORELLI	
VIA VECCHIA	
VICOLO GALLIZI	

5) SOTTOZONA E

elenco vie e/o piazze:

AREA	TRATTO
PIAZZA FEDERICI	via Forestieri – via Mura Malatestiane via De Petrucci – via Forestieri
PIAZZA FRATELLI ROSSELLI	n.c. 1 – n.c. 2
VIA APOLLONI	via Nolfi – via Mura Sangallo
VIA DE BORGOGELLI	via Nolfi – via Mura Sangallo
VIA DE PETRUCCI	
VIA DE RUSTICUCCI	via Nolfi – via Mura Sangallo
VIA DELLA VALLE	via Nolfi – via Mura Sangallo
VIA FORESTIERI	
VIA GARIBALDI	via Nolfi – via Mura Sangallo
VIA GASPAROLI	via Nolfi – via Mura Sangallo
VIA MALVEZZI	via Nolfi – via Mura Sangallo
VIA MURA SANGALLO	via Nolfi – via Garibaldi
VIA NOLFI	via Castracane – via De Petrucci via De Petrucci – via Montevecchio

¹ Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. __ del _____

VIA SAN MARCO	
---------------	--

6) SOTTOZONA F

elenco vie e/o piazze:

AREA	TRATTO
PIAZZA MARCOLINI	
PIAZZA SANSOVINO	
VIA ALESSANDRINI	via Nolfi – via Bovio via Bovio – via San Paterniano
VIA APOLLONI	via Nolfi - piazza Marcolini via Bovio - piazza Marcolini
VIA BOVIO	
VIA DE BORGOGELLI	via Nolfi - piazza Sansovino
VIA DEL VASARO	
VIA DELLA VALLE	via Nolfi - via Malvezzi
VIA GALANTARA	
VIA GASPAROLI	via Nolfi – via Bovio
VIA MALVEZZI	via Nolfi - piazza Marcolini
VIA SAN LEONARDO	

ART. 3.2 Z.T.L. “PORTO”

AREA	TRATTO
VIA TOTI	intera via
VIA SAURO	controviale di fronte ai numeri civici dal n. 180 al n. 208
VIA SAURO	controviale di fronte ai numeri civici dal n. 210 al n. 254

ART. 3.3 Z.T.L. “LIDO”

AREA	TRATTO
VIA SIMONETTI	n.c. 27 – porto e traverse
VIA SIMONETTI	n.c. 29 – torrente Arzilla
VIA FRANCESCHINI	tratto parallelo a via Trento con numeri civici 47/a e 47/d
VIALE CAIROLI	n.c. 74 - via Simonetti

ART. 3.4 Z.T.L. “VIA FAA' DI BRUNO”

AREA	TRATTO
VIA FAA' DI BRUNO	tratto adiacente ai numeri civici 3/14 a monte dei giardini pubblici

ART. 3.5 Z.T.L. “VIA GIACOSA”

AREA	TRATTO
VIA GIACOSA	in tutta l'area adibita a parcheggio pubblico ricadente all'interno del perimetro del piano di lottizzazione edifici con numeri civici 12, 12/a, 12b, 12/c, 12/d / 12d, 6, 6/a, ecc.) nel parcheggio compreso tra via G. Leopardi e via Giacosa

ART. 4 DELIMITAZIONE Z.T.L. STAGIONALI

1) Le vie o parti di vie facenti parte delle ZONE A TRAFFICO LIMITATO STAGIONALI (validità giornaliera sia a fasce orarie che permanente), già fissate con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 20/3/13, nelle quali la circolazione e la sosta veicolari sono subordinate all'ottenimento di un'autorizzazione secondo le modalità, i criteri e le deroghe stabiliti nel presente Regolamento e nelle relative Ordinanze dirigenziali, sono di seguito riportate:

ART. 4.1 Z.T.L. "LIDO"

AREA	TRATTO
VIALE CAIROLI	n.c. 60 – n.c. 72
VIA GORIZIA	
VIA TRIESTE	
VIA TRENTO	
VIA FRANCESCHINI	
PIAZZALE DEI CALAFATI	
VIA DELLO SQUERO	n.c. 1/a – n.c. 34
LARGO BERTINI E GRAMOLINI	

ART. 4.2 Z.T.L. "PORTO"

AREA	TRATTO
VIA SAURO	n.c. 166 – n.c. 178 (vicolo chiuso in corrispondenza dell'estremità di monte dei giardini pubblici)

ART. 4.3 Z.T.L. "TORRETTE"

AREA	TRATTO
VIA STELLE DI MARE	via Bellariva - via Bellavista
VIA BELVERDE	
VIA BELSITO	
VIA BELVEDERE	
VIA BELLARIA	
VIA BELLAVISTA	

ART. 4.4 Z.T.L. ~~"MAROTTA"~~ "PONTE SASSO"

AREA	TRATTO
VIA FAA' DI BRUNO	Dal punto posto di fronte all'area di cui al Foglio 123 particella 792²dalla prima traversa a nord del sottopasso ferroviario a fine via verso Fano comprese le traverse di collegamento con via Ammiraglio Cappellini

ART. 5 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.

- 1) In relazione alla durata della loro validità le autorizzazioni si dividono in:
- a) autorizzazioni permanenti - con validità superiore a 9 (nove) mesi;
 - b) autorizzazioni temporanee - con validità fino a 9 (nove) mesi;

2 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. __ del _____

- c) ricevuta per l'accesso giornaliero - con validità per fasce orarie con valore minimo di un'ora e con scadenza massima alle ore 24,00 del giorno di validità.

ART. 6 AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.

- 1) Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a 9 (nove) mesi che decorrono dalla data di rilascio al richiedente.
- 2) Sono divise in diverse tipologie in funzione della categoria a cui il richiedente appartiene.
- 3) Vengono rilasciate dall'U.O. Mobilità Urbana secondo le modalità di seguito specificate.

ART. 6.1 NORME GENERALI

- 1) Tenuto conto che per il rilascio delle autorizzazioni l'ufficio competente necessita di determinati tempi per la relativa istruttoria nel rispetto delle vigenti norme sul procedimento amministrativo, il richiedente dovrà inoltrare domanda a questa Amministrazione con il congruo anticipo non inferiore a mesi uno.

In attesa di ritirare l'autorizzazione permanente o temporanea per il transito e/o la sosta nelle Z.T.L. comunali o di ritirare l'autorizzazione rinnovata, l'U.O. Mobilità Urbana può rilasciare in caso di necessità, un contrassegno gratuito con validità variabile secondo le esigenze del caso ma non superiore ad ~~un mese~~ due mesi, esclusivamente ad avvenuta presentazione di regolare richiesta con relativo pagamento delle somme stabilite da questa Amministrazione e ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.³

- 2) L'interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare apposita richiesta in bollo, su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana compilato in tutte le sue parti e corredato delle autocertificazioni richieste e delle ricevute di versamento ove previsto, per l'uso di veicoli che devono risultare, se non diversamente specificato:
- in proprietà;
 - in uso ad un componente del nucleo abitativo in Z.T.L., il quale deve risultare uno dei soggetti individuati dall'art. 196 del Codice della Strada e nel rispetto dell'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.;
 - a noleggio (art. 84 CdS);
 - in leasing (art. 91 CdS);
 - di proprietà di un'autofficina o di un'autocarrozzeria a seguito di riparazione del veicolo dotato di autorizzazione;
 - di Enti, di Ditte, di Società ed Associazioni ufficialmente riconosciute, di cui l'avente diritto risulti dipendente o titolare.
- 3) L'U.O. Mobilità Urbana rilascia l'autorizzazione richiesta nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento sul Procedimento Amministrativo approvato dall'Amministrazione Comunale e della normativa in materia, previa istruttoria tesa a verificare il rispetto:
- a) delle prescrizioni stabilite nelle varie ordinanze dirigenziali disciplinanti l'accesso dei veicoli nella Z.T.L.;
 - b) dei limiti di peso massimo ammissibile a pieno carico dell'autocarro per la sola Z.T.L. del Centro Storico ovvero:
 - b1) da 11,5 t. a 17,0 t. con verifica:
 - dell'itinerario richiesto;
 - della compatibilità delle dimensioni del veicolo con le caratteristiche geometriche delle vie dell'itinerario da percorrere. Tali dimensioni non devono costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o determinare danni sia a strutture pubbliche che private;
 - del rispetto delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - b2) oltre 17,0 t. con verifiche del punto b1) e previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico comunale e della Società che gestisce i sottoservizi stradali;
 - c) della regolarità della attività svolta dal richiedente, con particolare riferimento agli operatori economici, associazioni di volontariato e strutture ricettive;
 - d) del pagamento, se dovuto, delle tariffe stabilite da apposita successiva deliberazione di Giunta Comunale.
- 4) L'autorizzazione:
- a) riporta:
 - a1) la data di rilascio da parte dell'ufficio e la data di scadenza della sua validità;
 - a2) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione;
 - a3) le targhe dei veicoli autorizzati;
 - a4) la/e Z.T.L. e relative sottozone in cui i veicoli sono autorizzati a transitare e sostare;
 - a5) eventuali prescrizioni e/o limitazioni alla circolazione ed alla sosta veicolare sia a carattere generale che relative a specifiche aree;
 - b) comprende uno o più contrassegni da esporre in modo ben visibile sul parabrezza dei relativi veicoli autorizzati. Il numero dei contrassegni da rilasciare ad ogni categoria viene specificato dall'apposita ordinanza dirigenziale. Ogni contrassegno può indicare anche più targhe fino ad un numero massimo pari a 3 (tre). I motocicli ed i ciclomotori non

3 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. __ del _____

- hanno l'obbligo di esporre il contrassegno ma dovranno averlo sempre a bordo ed il conducente dovrà esibirlo immediatamente in caso di verifica da parte degli Organi di Polizia;
- c) potrà essere diversificata da una sigla secondo la categoria dell'utenza a cui è rilasciata;
- d) consente:
- d1) il transito dell'autocarro anche nelle altre vie del centro storico non comprese nella Z.T.L., in deroga al divieto di circolazione ivi esistente relativo alla massa;
- d2) la sosta permanente del veicolo nelle sole aree adibite a parcheggio, se non diversamente specificato, così come individuate con apposita segnaletica;
- e) non consente il transito e la sosta:
- e1) in corso Matteotti e piazza XX Settembre nell'orario 16,00 – 20,00 ad eccezione:
- del medico convenzionato ASUR in visita domiciliare ma non in visita fiscale;
 - del veicolo in uscita dalla Z.T.L. privo di percorso alternativo;
 - di situazioni straordinarie appositamente autorizzate dal Dirigente di Settore;
- e2) nel tratto di via Simonetti compreso tra il porto ed il piazzale Amendola, nell'orario 10,00 – 14,00 e 16,00 – 7,00 di ogni giorno del periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno, ad eccezione dei veicoli:
- di manifestazioni regolarmente autorizzate;
 - dei partecipanti ai mercati regolarmente autorizzati;
 - dei clienti di albergo/hotel limitatamente ai soli giorni di arrivo e partenza e per le sole operazioni di carico scarico;
 - di situazioni straordinarie appositamente autorizzate dal Dirigente di Settore;
- e3) nelle vie interessate da manifestazioni e/o mercati come stabilito da apposite ordinanze dirigenziali o di autorizzazioni rilasciate ad operatori economici con orari limitati;
- f) perde la sua validità nel momento in cui vengono a cessare i requisiti che hanno permesso il suo rilascio;
- g) si rinnova secondo le stesse condizioni e procedure di rilascio dell'autorizzazione originaria;
- h) può essere, previa presentazione di richiesta su apposito modulo predisposto dall' U.O. Mobilità Urbana compilata in tutte le sue parti e corredata delle autocertificazioni richieste nonché pagamento delle tariffe stabilite da apposita successiva deliberazione di Giunta Comunale:
- duplicata a seguito del suo smarrimento, furto od eccessiva usura;
- In tal caso il titolare dell'autorizzazione o l'avente diritto, previo pagamento dei soli diritti stabiliti dall'Amministrazione comunale per copie e duplicati e presentazione di copia dell'eventuale denuncia ai sensi di legge, avrà diritto all'ottenimento del duplicato dell'autorizzazione originaria su specifica richiesta in carta libera avendo già adempiuto agli obblighi di bollo ed al pagamento delle relative tariffe,. Nelle more della duplicazione dell'autorizzazione originaria, l'U.O. Mobilità Urbana può rilasciare, in caso di necessità, un contrassegno gratuito con validità variabile secondo le esigenze del caso, ma non superiore ad ~~un mese~~ a due mesi.⁴**
- modificata, integrata o temporaneamente sostituita nel rispetto delle norme dell'apposita ordinanza dirigenziale;
- In tale ultimo caso, per autorizzazioni già rilasciate e per le quali l'interessato ha necessità di ottenere modificazioni (per furto veicolo, sostituzione dello stesso, cambio di residenza nell'ambito della Z.T.L. ecc.), posto che l'U.O. Mobilità Urbana e la Polizia Municipale hanno necessità di avere costantemente aggiornato (anche per ragioni di controllo) il database relativo ai veicoli effettivamente autorizzati alla circolazione nella Z.T.L., sino a scadenza dell'autorizzazione originaria per il cui rinnovo si procederà ai sensi del Regolamento, il titolare dell'autorizzazione o l'avente diritto, avendo già adempiuto agli obblighi di bollo e di relative tasse, previo pagamento dei soli diritti stabiliti dall'Amministrazione comunale e previa comunicazione dei dati del nuovo veicolo, avrà diritto all'ottenimento dell'aggiornamento autorizzazione già in suo possesso. Nelle more dell'aggiornamento dell'autorizzazione modificata, l'U.O. Mobilità Urbana può rilasciare un contrassegno gratuito con validità variabile secondo le esigenze del caso, ma non superiore ad ~~un mese~~ a due mesi⁵**
- i) può essere negata o revocata ogni qualvolta venga accertato che le dimensioni o il peso del veicolo non sono compatibili con le caratteristiche tecniche della strada o possono costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o determinare danni sia a strutture pubbliche che private.

ART. 6.2 CATEGORIE

- 1) Possono essere rilasciate autorizzazioni per la circolazione e la sosta veicolari nelle varie Z.T.L. e sottozone della Z.T.L. del Centro Storico, alle categorie di seguito indicate:

ART. 6.2.1 ABITANTE (simbolo R)

4 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____

5 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____

- 1) AUTORIZZAZIONE – si rilascia per l'ambito di ogni singola Z.T.L. o sottozona della Z.T.L. del Centro Storico:
- a) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 “Norme generali”, su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana avendo cura di precisare, tra l'altro, la disponibilità o meno per nucleo abitativo, di posti auto in area privata idonea alla sosta del veicolo, il numero di posti disponibili ed a quale titolo il richiedente ne beneficia;
 - b) al residente, dimorante, proprietario di unità immobiliare abitativa inutilizzata non ivi residente. Il Dimorante dovrà produrre autodichiarazione che giustifichi la sua permanenza nell'immobile indicato (titolo e periodo) quale ad esempio contratto di affitto, comodato, comunicazione di cessione di fabbricato ove prevista, iscrizione al registro dei residenti temporanei, ecc.;
 - c) a coloro che, pur risiedendo fuori della Z.T.L., non possono raggiungere la propria abitazione (per mercati periodici, lavori di lunga durata, ecc.) se non attraversando obbligatoriamente la Z.T.L.. Tale autorizzazione consente il solo transito in itinerari prefissati e la sosta per il tempo strettamente necessario per effettuare operazioni di carico/scarico;
 - d) in forma unica per ogni nucleo abitativo con un numero di contrassegni non superiore al numero dei suoi componenti dotati di patente di guida e comunque fino ad un massimo di 3 beneficiari. Tale limitazione non è applicabile per motocicli e ciclomotori. Il primo contrassegno potrà contenere la targa di un solo autoveicolo;
 - e) per il veicolo di proprietà od in uso ad un componente del nucleo abitativo del richiedente, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 6.1 “Norme generali”;
 - f) con un numero di contrassegni anche di diversa tipologia, determinati nel seguente ordine:
 - f1) numero di contrassegni G di cui all'art. 6.2.2 “Garage” pari al numero di posti auto disponibili in area privata;
 - f2) numero di contrassegni R di cui al presente articolo, in caso di assenza di posti auto disponibili in area privata o per i veicoli eccedenti i posti auto disponibili;
 - g) consente la circolazione e la sosta solamente nella Z.T.L. o nella sottozona della Z.T.L. del centro storico in cui si trova la residenza, la dimora, l'unità immobiliare abitativa in proprietà od in uso, rispettando gli eventuali itinerari ed orari stabiliti nella relativa ordinanza dirigenziale, per accedere ed uscire dalla stessa.
- 2) SOSTA - l'autorizzazione consente la sosta:
- a) nelle apposite aree delle singole vie nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli individuato con apposita segnaletica, nell'ambito della zona o sottozona Z.T.L. autorizzata, o in altra area appositamente individuata con successiva Ordinanza Dirigenziale;
 - b) fuori da tali aree, in prossimità dell'abitazione, non in presenza del divieto di fermata, esclusivamente per svolgere operazioni di carico/scarico per un tempo non superiore a 30 minuti con esposizione del disco orario senza creare mai intralcio alla circolazione;
 - c) nei parcheggi a disco orario del centro storico **e nei parcheggi pubblici con sosta a tempo determinato in deroga al disco orario mediante esposizione del contrassegno R, esistenti nell'area delimitata dalle seguenti vie (che sono escluse da tale area): via Palazzi, via Montegrappa, via Bruno, via Veneto, via Pisacane, via Cavallotti, sede ferroviaria, Canale Albani;⁶**
 - ~~d) all'interno della Z.T.L. “Via Giacosa” ai soli residenti nei numeri civici 6-8-9-9/a-10-12 di via Giacosa e 2-4 di via Betti.~~

ART. 6.2.2 GARAGE (simbolo G)

- 1) AUTORIZZAZIONE - si rilascia per Z.T.L. o sottozona della Z.T.L. del centro storico:
- a) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 “Norme generali”, su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana avendo cura di precisare, tra l'altro, la disponibilità o meno per nucleo abitativo, di posti auto in area privata, destinata alla sosta del veicolo e materialmente disponibile a tal fine, il numero di posti auto disponibili ed a quale titolo il richiedente ne beneficia;
 - b) a colui che ha la possibilità di collocare il veicolo all'interno di un'area privata adibita alla sosta di veicoli purché il posto auto sia in proprietà, in affitto o in comodato d'uso allo stesso;
 - c) in forma unica per ogni nucleo abitativo con un numero di contrassegni non superiore al numero di posti auto disponibili. Tale limitazione non è applicabile per motocicli e ciclomotori;
 - d) per il transito nel solo itinerario autorizzato per raggiungere l'area di sosta privata e/o l'immobile dove si abita.
- 2) SOSTA - l'autorizzazione consente:
- a) il solo transito per raggiungere ed accedere al posto auto, ad eccezione di coloro che hanno abitazione a distanza superiore a 30 m. da tale posto auto, i quali possono effettuare brevi soste in strada per svolgere solo operazioni di carico/scarico per un tempo massimo di 30 minuti previa esposizione del disco orario.

ART. 6.2.3 OPERATORE ECONOMICO (simbolo OE)

⁶ Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____

- 1) AUTORIZZAZIONE - si rilascia per Z.T.L. o sottozona della Z.T.L. del centro storico:
- a) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", ad eccezione del comma 2, su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana da parte del Titolare dell'attività commerciale, artigiano e comunque operatore economico meglio descritto al sottostante punto 2 del presente articolo, che in funzione dell'attività svolta ha necessità di movimentare merci all'interno della Z.T.L., avendo cura di precisare, tra l'altro, gli estremi della iscrizione o dell'autorizzazione necessaria ad espletare la propria attività (C.C.I.A.A., A.S.U.R., Questura, ecc.), al fine di individuare l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2 del presente articolo;
 - b) il veicolo che deve risultare:
 - b1) in proprietà di un componente del proprio nucleo familiare anagrafico;
 - b2) in uso ad un componente del nucleo abitativo in Z.T.L., il quale deve risultare uno dei soggetti individuati dall'art. 196 del Codice della Strada e nel rispetto dell'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.;
 - b3) a noleggio (art. 84 CdS);
 - b4) in leasing (art. 91 CdS);
 - b5) di proprietà di un'autofficina o di un'autocarrozzeria a seguito di riparazione del veicolo dotato di autorizzazione;
 - b6) di Enti, di Ditte, di Società ed Associazioni ufficialmente riconosciute, di cui l'avente diritto risulti dipendente o titolare.
 - c) con un numero di contrassegni in proporzione al numero dei veicoli posseduti ed alla tipologia dell'attività svolta da definirsi con apposita ordinanza dirigenziale;
 - d) per fasce orarie anche diverse da quelle indicate nella tabella di cui al successivo punto 3) e con eventuali itinerari prefissati, esclusivamente in caso di comprovata necessità valutata dal Dirigente del Settore competente, con particolare riferimento alla consegna di prodotti alimentari deperibili freschi o da forno;
 - e) per il transito e la sosta in tutte le Z.T.L. del territorio comunale se non diversamente specificato nell'autorizzazione in relazione all'attività svolta;
 - f) per la categoria A indicata nella tabella di cui al successivo punto 3:
 - f.1) solo per autocarri;
 - f.2) anche in deroga agli orari stabiliti nella tabella di cui al successivo punto 3 secondo le necessità per i soli corrieri che effettuano il servizio di trasporto valori per conto delle banche;
 - g) per la categoria B indicata nella tabella di cui al successivo punto 3:
 - g.1) al titolare della ditta con un unico contrassegno;
 - g.2) per la circolazione e la sosta solamente nella zona Z.T.L. in cui si trova l'attività economica.

2) CATEGORIE OE:

A - imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi.

Rientrano nel presente punto anche le ditte che effettuano la consegna di prodotti diversi da quelli freschi alle attività economiche situate all'interno della Z.T.L.;⁷

B - esercizi per il commercio su area privata, di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, artigiani che effettuano la vendita diretta in appositi locali, ognuno dei quali ubicato all'interno della Z.T.L. e che effettuano il rifornimento del proprio esercizio con veicoli propri;

C - ditte che consegnano prodotti freschi deperibili ad attività economiche in genere;

D - ditte che consegnano prodotti freschi deperibili a domicilio del cliente (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.);

E - distribuzione medicinali;

F - agenti di commercio compresi i procacciatori di affari esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso;

G - rappresentanti di preziosi, trasporto valori;

H - artigiani e ditte che effettuano servizi privati (impresa di pulizia, manutenzione impianto termico, ecc.) in area privata per clienti posti all'interno della Z.T.L.;

I - traslochi;

L - operatori di commercio in area pubblica;

M - vigilanza.

- 3) ORARI - l'autorizzazione, rilasciata nel rispetto delle norme generali di cui all'art. 6.1 "Norme generali", consente il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. nei giorni e negli orari, individuati per singole categorie, indicati nella tabella seguente:

CATEGORIA	GIORNI	ORARI		
		SOTTOZONA C DELLA ZTL CENTRO STORICO		ALTRE Z.T.L. E SOTTOZONA DEL CENTRO STORICO
A	feriali + sabato	6:00 - 10:00	14:00 - 16:00	8:00 - 20:00

⁷ Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. __ del _____

	mattina	6:00 - 8:00 nei giorni di mercato		
B	tutti	6:00 - 10:00	14:00 - 16:00 20:00 - 21:00	0 - 24
C	feriali + sabato mattina	6:00 - 13:00 6:00 - 8:00 nei giorni di mercato	14:00 - 16:00	0 - 24
D	tutti	12:00 - 14:00	19:00 - 21:00	0 - 24
E	tutti	0 - 24		0 - 24
F	feriali + sabato mattina	8:00 - 10:00 eccetto giorni di mercato	14:00 - 16:00	8:00 - 20:00
G	feriali + sabato mattina	8:00 - 19:00		8:00 - 20:00
H	feriali + sabato mattina	8:00 - 10:00	12:30 - 16:00	0 - 24
I	feriali + sabato mattina	8:00 - 16:00 eccetto giorni di mercato		8:00 - 20:00
L	tutti	orari stabiliti dal Regolamento di mercato o dalla loro autorizzazione		
M	tutti	8:00 - 16:00 eccetto giorni di mercato	19:00 - 8:00	0 - 24

- 4) SOSTA – l'autorizzazione consente la sosta per svolgere esclusivamente operazioni di carico/scarico merce:
- in prossimità degli esercizi commerciali, sia all'interno che fuori delle apposite aree predisposte per il parcheggio dei veicoli, individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata, per un tempo non superiore a 30 minuti con esposizione del disco orario e senza creare mai intralcio alla circolazione;
 - negli stalli di sosta riservati alle operazioni di carico/scarico nel rispetto delle regole ivi stabilite;
 - per i rappresentanti di preziosi, in prossimità degli esercizi commerciali di tutte le vie sia all'interno che fuori delle apposite aree predisposte per il parcheggio dei veicoli, individuate con apposita segnaletica, con esposizione del disco orario per un massimo di 60 (sessanta) minuti non in presenza del divieto di fermata senza creare mai intralcio alla circolazione;
 - per gli operatori di commercio in area pubblica, nell'area di posteggio autorizzato.

ART. 6.2.4 MEDICO (simbolo M)

- 1) AUTORIZZAZIONE - l'autorizzazione si rilascia:
- previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana avendo cura di precisare, tra l'altro, di avere pazienti all'interno della Z.T.L. specificando quale, e l'eventuale periodo di attività del medico presso la stessa A.S.U.R.;
 - al soggetto che effettua l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e ad esso convenzionato;
 - per il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. esclusivamente per motivi professionali;
 - per la sola conduzione personale del veicolo;
 - con un solo contrassegno;
 - per il transito e sosta in tutte le Z.T.L. del territorio comunale dove dimorano i pazienti del medico, senza arrecare intralcio alla circolazione.

- 2) ORARI - l'autorizzazione consente il transito e sosta in Z.T.L. nei seguenti periodi ed orari:

a)	medico di base	8.00 - 20.00	giorni feriali
b)	medico della guardia medica	20,00 - 8,00	giorno feriale
		dalle ore 10,00 del sabato o prefestivo alle ore 8,00 del giorno successivo alla festività	
c)	medico fiscali	negli orari autorizzati per la visita fiscale	

- 3) SOSTA – l'autorizzazione consente la sosta:
- in tutte le vie, sia all'interno che fuori dalle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata, senza creare mai intralcio alla circolazione e con esposizione del disco orario per un tempo massimo di 60 minuti.

ART. 6.2.5 GIORNALISTA (simbolo I)

- 1) AUTORIZZAZIONE - l'autorizzazione si rilascia:
- a) previa presentazione di richiesta da parte del titolare delle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive con dovere di cronaca locale nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana, e permette l'ingresso in Z.T.L. sia con veicoli della testata sia con veicoli privati il cui proprietario deve risultare dipendente delle testate e produrre autodichiarazione controfirmata dal Responsabile della testata per cui lavora, nella quale si specifica la necessità di entrare con tale veicolo in Z.T.L. per esigenze relative al dovere di cronaca locale;
 - b) con un massimo di due contrassegni;
 - c) per il transito e la sosta in tutte le Z.T.L. del territorio comunale, per ragioni esclusivamente professionali.
- 2) SOSTA – l'autorizzazione consente la sosta:
- a) sia all'interno che fuori dalle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata senza creare mai intralcio alla circolazione, previa esposizione del disco orario per un tempo massimo di ~~60 minuti~~ quattro ore.⁸

ART. 6.2.6 VOLONTARIATO E ASSISTENZA (simbolo V)

- 1) AUTORIZZAZIONE - l'autorizzazione si rilascia:
- a) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana che permette l'ingresso in Z.T.L. sia con veicoli dell'Associazione di Volontariato, sia con veicoli privati il cui proprietario deve risultare iscritto alla Associazione stessa e produrre autodichiarazione controfirmata dal Responsabile dell'Associazione, nella quale si specifica la necessità di entrare con tale veicolo in Z.T.L. per esigenze dell'Associazione stessa;
 - b) previa presentazione di richiesta nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 6.1 "Norme generali", su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana che permette l'ingresso in Z.T.L., sottoscritto da coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti con veicoli privati il cui proprietario deve produrre autodichiarazione controfirmata dall'assistito, nella quale specifica la necessità di entrare con tale veicolo in Z.T.L. per raggiungere la residenza della persona bisognosa di assistenza.
Nel caso di assistenza a bambini l'autorizzazione può essere rilasciata fino all'inizio dell'età scolare obbligatoria (età scolare obbligatoria esclusa) con la relativa autodichiarazione controfirmata da coloro che esercitano la loro potestà parentale.⁹
- 2) SOSTA - l'autorizzazione consente la sosta:
- a) sia all'interno che fuori dalle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata, senza creare mai intralcio alla circolazione e per il tempo necessario ad espletare l'attività prevista, previa esposizione del disco orario per un tempo massimo di 60 minuti.

ART. 6.2.7 CATEGORIA PARTICOLARE (simbolo CP)

- 1) AUTORIZZAZIONE - l'autorizzazione si rilascia:
- a) a coloro che:
 - a1) pur non rientranti nelle categorie già individuate dimostrano l'effettiva necessità e/o urgenza di circolare e sostare all'interno della Z.T.L. (titolari di posto barca in via Dello Squero, ecc.);
 - a2) effettuano attività con finalità pubbliche, di Polizia o con rilevanza di pubblico interesse, esenti da tariffa;
 - b) per la circolazione e la sosta all'interno della/e Z.T.L. e/o parti di esse in cui si svolge l'attività dichiarata ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario per svolgere l'attività dichiarata;
 - c) anche con un eventuale itinerario da rispettare all'interno della Z.T.L..
- 2) SOSTA - l'autorizzazione consente la sosta:
- a) sia all'interno che fuori dalle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica, non in presenza del divieto di fermata, senza creare mai intralcio alla circolazione e per il tempo strettamente necessario per effettuare le dovute operazioni;
 - b) solo negli appositi stalli riservati alle operazioni di carico/scarico ai titolari di posto barca in via Dello Squero, per il tempo strettamente necessario per effettuare tali operazioni e comunque non superiore a 30 minuti previa esposizione del disco orario.

ART. 6.2.8 STRUTTURA RICETTIVA (simbolo SR)

- 8 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. __ del _____
- 9 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. __ del _____

1) AUTORIZZAZIONE - si rilascia:

- a) al Titolare della struttura ricettiva situata all'interno di ZTL al fine di consegnare un contrassegno ai propri clienti per consentire il transito veicolare per l'accesso e l'uscita sia dall'area privata a disposizione della struttura ricettiva o in assenza di questa, dalle adiacenti zone di sosta in area pubblica, previa esposizione nel veicolo di tale contrassegno;
- b) con validità da 9 (nove) mesi a 3 (tre) anni.

2) CONTRASSEGNO:

è rilasciato dal titolare della struttura ricettiva su apposito modulo predisposto dalla U.O. Mobilità Urbana, e deve contenere:

- il numero del contrassegno che dovrà essere progressivo;
- estremi dell'autorizzazione amministrativa comunale all'esercizio della struttura ricettiva e sua denominazione;
- il numero di targa del veicolo appartenente al cliente della struttura;
- la durata di validità del contrassegno non potrà essere superiore al periodo di permanenza del cliente presso la struttura ricettiva con indicati l'ora ed il giorno di rilascio;
- l'itinerario da percorrere in Z.T.L. per raggiungere la struttura ricettiva e per uscire dalla Z.T.L.;
- l'eventuale obbligo di sosta in area privata, se disponibile;
- il timbro dell'azienda e firma del Responsabile dell'attività.

ART. 7 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER IL TRANSITO E LA SOSTA VEICOLARI IN Z.T.L.

- 1) Le autorizzazioni temporanee hanno validità non superiore a 9 (nove) mesi con decorrenza dalla data di rilascio al richiedente.
- 2) Sono suddivise in diverse tipologie in funzione della categoria a cui il richiedente appartiene.
- 3) Vengono rilasciate dall'U.O. Mobilità Urbana secondo le modalità sotto specificate.

ART. 7.1 NORME GENERALI

- 1) L'interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare apposita richiesta in bollo, su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità Urbana compilato in tutte le sue parti e corredato delle autocertificazioni richieste, per l'uso di veicoli che devono risultare:
 - in proprietà;
 - utilizzati da un componente del nucleo abitativo in Z.T.L. il quale deve risultare uno dei soggetti individuati dall'art. 196 del C.d.S. e nel rispetto dell'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.;
 - a noleggio (art. 84 CdS);
 - in leasing (art. 91 CdS);
 - di Enti, di ditte, di società ed Associazioni riconosciute di cui l'avente diritto risulti dipendente o titolare.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata:
 - a) con le stesse modalità, condizioni e prescrizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni permanenti per quanto applicabili;
 - b) nel rispetto degli itinerari ed orari disciplinati dalle apposite ordinanze dirigenziali relative alle varie Z.T.L.;
 - c) con validità fino ad un massimo di 9 (nove) mesi ;
 - d) in forma unica per le manifestazioni organizzate ed autorizzate in Z.T.L., previa richiesta in bollo, e con un numero di appositi contrassegni pari al numero dei veicoli utilizzati dall'organizzazione e/o dei partecipanti alla manifestazione

ART. 7.2 CATEGORIE

- 1) I soggetti a cui possono essere rilasciate autorizzazioni per la circolazione e la sosta nelle varie Z.T.L. e sottozona della Z.T.L. del centro storico, devono appartenere alle categorie di seguito indicate:
 - a) **ABITANTE:**
residente, dimorante e proprietario di unità immobiliare abitativa inutilizzata non ivi residente
 - b) **VOLONTARIATO E ASSISTENZA:**
 - b1) associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio interno alla Z.T.L. di pazienti o disabili, sia con veicoli dell'associazione sia con veicoli privati il cui proprietario deve risultare iscritto all'Associazione e produrre autodichiarazione controfirmata dal Responsabile dell'Associazione stessa, nella quale si specifica la necessità di entrare con tale veicolo in Z.T.L. per esigenze dell'Associazione;
 - b2) coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti limitatamente al solo percorso per raggiungere la residenza dell'assistito previa presentazione in allegato alla richiesta, di autodichiarazione controfirmata

dall'assistito, nella quale si specifica la necessità di entrare con un veicolo in Z.T.L. per raggiungere la residenza della persona bisognosa di assistenza.

c) CATEGORIA PARTICOLARE:

- c1) coloro che pur non rientranti nelle categorie già individuate, dimostrano l'effettiva necessità e/o urgenza di circolare e sostare all'interno della Z.T.L. (titolari di posto barca in via Dello Squero, ecc.);
- c2) coloro che effettuano attività con finalità pubbliche, di Polizia o con rilevanza di pubblico interesse, esenti da tariffa.

d) OPERATORE ECONOMICO:

- A - imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi;
- B - esercizi per il commercio su area privata, di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, artigiani che effettuano la vendita diretta in appositi locali, ognuno dei quali ubicato all'interno della Z.T.L. e che effettuano il rifornimento del proprio esercizio con veicoli propri;
- C - ditte che consegnano prodotti freschi deperibili ad attività economiche in genere;
- D - ditte che consegnano prodotti freschi deperibili a domicilio del cliente (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.);
- E - distribuzione medicinali;
- F - agenti di commercio compresi i procacciatori di affari esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso;
- G - rappresentanti di preziosi, trasporto valori;
- H - artigiani e ditte che effettuano servizi privati (impresa di pulizia, manutenzione impianto termico, ecc.) in area privata per clienti posti all'interno della Z.T.L.;
- I - traslochi;
- L - operatori di commercio in area pubblica;
- M - vigilanza.

e) LAVORI:

L'autorizzazione temporanea valida per la fascia oraria massima 7,00 - 20,00, nel rispetto delle norme generali di cui all'art. 7.1 per quanto applicabili, si rilascia ad artigiani e ditte che effettuano all'interno della Z.T.L. attività di manutenzione al domicilio del cliente ubicato all'interno della Z.T.L. (idraulici, falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, negozi, abitazioni, bar, ristoranti, hotel, ecc.), o per interventi in genere sul patrimonio edilizio. I veicoli autorizzati per lavori possono sostare negli apposite aree destinate alla sosta individuate con apposita segnaletica, o al di fuori di questi spazi previa esposizione del disco orario per un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti. Detti veicoli dovranno sempre esporre un foglio, predisposto dall'Ufficio Mobilità Urbana, di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo presso cui si sta svolgendo l'attività.

f) STRUTTURE RICETTIVE:

Titolare della struttura ricettiva situata all'interno di Z.T.L. al fine di consegnare un contrassegno provvisorio ai propri clienti per consentire il transito veicolare per l'accesso e l'uscita sia dall'area privata a disposizione della struttura ricettiva o in assenza di questa, dalle adiacenti zone di sosta in area pubblica, previa esposizione nel veicolo di tale contrassegno provvisorio;

ART. 8 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ESENTE DAL PAGAMENTO DI TARIFFA

1) Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee senza pagamento di alcuna tariffa, per i veicoli:

- a) utilizzati in occasione di manifestazioni patrocinate da questa Amministrazione;
- b) in uso ad associazioni Onlus, sportive, di categoria o assimilabili;
- c) dei Partiti Politici;
- d) delle organizzazioni sindacali;
- e) di istituzioni religiose;
- f) di categoria residuale non rientrante nelle categorie già definite che effettuano attività con finalità pubbliche, di Polizia o con rilevanza di pubblico interesse;
- g) degli accompagnatori dei bambini nelle scuole poste all'interno delle Z.T.L. secondo le prescrizioni stabilite nell'art. 8.1 "Autorizzazione scolastica invernale e/o estiva" e da apposita ordinanza dirigenziale;
- h) degli operatori di commercio in area pubblica.

- 2) In caso di estrema e comprovata necessità il Dirigente di Settore o suo delegato, valutati i presupposti d'urgenza, possono rilasciare un'autorizzazione temporanea gratuita con validità massima di 3 (tre) giorni.
- 3) Tali autorizzazioni sono rilasciate:
 - a) con le stesse modalità, condizioni e prescrizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni permanenti per quanto applicabili, dal Dirigente di Settore o suo delegato;
 - b) nel rispetto degli itinerari ed orari disciplinati dalle apposite ordinanze dirigenziali relative alle varie Z.T.L.;
 - c) con validità fino ad un massimo di 9 (nove) mesi ;
 - d) in forma unica, previa richiesta in bollo, e con un numero di appositi contrassegni pari al numero dei veicoli utilizzati dall'organizzazione e/o dei partecipanti alla manifestazione autorizzata all'interno della Z.T.L..

ART. 8.1 AUTORIZZAZIONE SCOLASTICA INVERNALE E/O ESTIVA (simbolo SC)

- 1) L'autorizzazione è rilasciata:
 - a) previa presentazione di richiesta da parte del genitore-tutore degli alunni di cui al punto c nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 7.1, su modulo predisposto dall'U.O. Mobilità
 - b) con le stesse modalità, condizioni e prescrizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni permanenti per quanto applicabili, dal Dirigente di Settore o suo delegato;
 - c) sulla base dell'elenco degli alunni aventi diritto comunicato preventivamente dagli Istituti scolastici interessati;
 - d) nel rispetto degli itinerari di transito, aree di sosta ed orari indicati con successiva ordinanza dirigenziale;
 - e) ~~con validità a partire dal giorno di rilascio al richiedente e con termine coincidente con la fine dell'Anno Scolastico~~ **con validità complessiva annuale /biennale/ triennale a scelta del richiedente (relativa al solo periodo scolastico da Settembre a Giugno), fermo restando che sussistano i requisiti della frequenza scolastica per il tempo massimo per il quale è richiesta l'autorizzazione (il genitori – tutore e suo delegato deve presentare apposita autodichiarazione in cui si impegna a comunicare eventuali modifiche in ordine al diritto di accesso alla Z.T.L.);**¹⁰
 - f) in forma unica e con un numero di contrassegni pari al numero dei veicoli utilizzati per accompagnare o riprendere i bambini a scuola ma comunque non superiore a 3 (tre);
- 2) Gli Istituti scolastici per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione sia invernale che estiva ma in forma distinta e con le prescrizioni che verranno impartite con successiva Ordinanza Dirigenziale.

ART. 9 RICEVUTA PER L'ACCESSO GIORNALIERO

- 1) Per accedere e sostare giornalmente con il veicolo in Z.T.L., l'interessato deve munirsi di apposita ricevuta di pagamento, che avverrà con sistema automatizzato previa verifica da parte del richiedente:
 - a) di eventuali norme sulla limitazione dell'inquinamento atmosferico e/o acustico vigenti nella Z.T.L. in cui desidera circolare;
 - b) della percorribilità dell'itinerario in relazione alle dimensioni del veicolo, ad occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, lavori, eventi, ecc.;
- 2) la ricevuta per l'accesso giornaliero consente:
 - a) il transito e la sosta in una sola Z.T.L. ed eventuali altre Z.T.L. obbligatoriamente transitabili negli itinerari di ingresso ed uscita da quella richiesta;
 - b) il transito solo di veicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t.;**Qualora il veicolo abbia un peso superiore a 3,5 t. l'interessato deve munirsi del nulla osta dell'Ufficio Tecnico comunale e della ditta che effettua la manutenzione dei sottoservizi urbani per l'itinerario da seguire limitatamente alle Z.T.L. permanenti Centro Storico e Lido;**¹¹
 - c) la sosta continuativa solo all'interno delle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli individuate con apposita segnaletica per il periodo di validità della ricevuta;
 - d) la sosta anche fuori delle aree predisposte per il parcheggio dei veicoli in deroga al divieto di sosta ma non in presenza del divieto di fermata, limitatamente ad operazioni di carico/scarico e comunque per un tempo non superiore a 30 minuti previa esposizione del disco orario senza creare mai intralcio alla circolazione;
- 3) la ricevuta per l'accesso giornaliero non permette il transito e la sosta:
 - a) nelle vie interessate da divieti istituiti a seguito dello svolgimento di fiere, mercati o altre manifestazioni regolarmente autorizzate;

10 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____

11 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____

- b) nel tratto di via Simonetti compreso tra il porto ed il piazzale Amendola, nell'orario 10,00 – 14,00 e 16,00 – 7,00 di ogni giorno del periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno;
- c) in corso Matteotti e piazza XX Settembre nell'orario 16,00 – 20,00.

ART. 10 DEROGHE

1) Nella Z.T.L. possono circolare senza autorizzazione i veicoli sotto indicati **a condizione che qualora il veicolo abbia un peso superiore a 3,5 t. sia munito del nulla osta dell'Ufficio Tecnico comunale e della ditta che effettua la manutenzione dei sottoservizi urbani per l'itinerario da seguire limitatamente alle Z.T.L. permanenti Centro Storico e Lido¹²:**

- a) velocipedi;
- b) autobus in servizio pubblico;
- c) autobus anche privato utilizzato per il trasporto alunni ed anziani in spiaggia;
- d) taxi;
- e) veicoli di Amministrazioni ed Aziende Pubbliche o a partecipazione pubblica, con insegne (logo) dell'Ente di appartenenza;
- f) veicoli di ditte private che effettuano esclusivamente servizi pubblici o di pubblica utilità individuati con apposita ordinanza dirigenziale (telecomunicazioni, servizi postali, elettricità, gas e trasporti, gestione dei rifiuti, approvvigionamento idrico, trasporti funebri, pulizia impianti fognari, ecc.). Tali veicoli possono sostare in prossimità dell'area dell'intervento purché non creino intralcio alla circolazione. In corso Matteotti e piazza XX settembre la sosta è consentita solo per interventi tecnici che interessano la sede stradale o impianti aerei presenti nella via. **Sono inclusi nel presente punto tutte le ditte che effettuano il servizio postale universale in esclusiva e con apposita licenza rilasciata dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello Sviluppo Economico. Alle ditte che effettuano il servizio con apposita licenza viene rilasciato un contrassegno gratuito, previa presentazione di copia della propria licenza ministeriale per effettuare il servizio postale universale ed in caso di ditta mandataria regolarmente registrata al Ministero competente, copia del contratto per lo svolgimento del servizio in nome e per conto della ditta titolare della licenza postale;**
13
- g) veicoli di imprese anche private incaricate di eseguire lavori e servizi (rimozione veicoli, disinfestazione, ecc.) su incarico comunale purché esponano nel veicolo un contrassegno gratuito rilasciato dall'U.O. Mobilità Urbana previa comunicazione dell'ufficio comunale che ha affidato l'incarico;
- h) veicoli in servizio di Soccorso, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, degli Uffici Giudiziari;
- i) veicoli al servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile lo speciale contrassegno previsto dal Codice della Strada;
- l) veicoli dei commercianti su area pubblica interna alla Z.T.L. con uso autorizzato di posteggio da parte dell'ufficio comunale competente in materia di commercio, che hanno necessità di effettuare operazioni di carico/scarico merce e/o posizionare il veicolo all'interno del posteggio. Per un migliore riconoscimento del veicolo, l'U.O. Mobilità Urbana su comunicazione del Commercio, rilascia ai titolari di posteggio un contrassegno gratuito di riconoscimento con indicati principalmente i giorni e gli orari di transito e sosta, la targa del veicolo, l'area di sosta, l'ubicazione ed il numero del posteggio. Ai titolari di posteggi commerciali (spuntisti) sarà rilasciato un permesso giornaliero dal personale della Polizia Municipale.

2) Sono esonerate dal pagamento della tariffa, le autorizzazioni afferenti a veicoli elettrici.

3) Per particolari e comprovate esigenze, il Dirigente competente potrà prevedere, con apposito atto dirigenziale, particolari deroghe alle norme sulle fasce orarie e sulla circolazione e sosta nell'ambito della Z.T.L..

ART. 11 SANZIONI

1) Sono sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada:

- a) la circolazione e la relativa sosta veicolare in Z.T.L.:
 - a1) in assenza dell'autorizzazione o con autorizzazione non più valida in quanto sono venuti a cessare i requisiti che ne hanno permesso il rilascio;
 - a2) in assenza della ricevuta giornaliera di pagamento;
- b) la circolazione e sosta contemporanea e non alternativa di più veicoli autorizzati con un unico contrassegno;
- c) la circolazione e la sosta nell'ambito di zone o sottozone diverse da quelle autorizzate;
- d) l'accesso alla Z.T.L. da un ingresso diverso da quello autorizzato;
- e) la circolazione e la sosta in Z.T.L. o sottozone Z.T.L. in fascia oraria diversa da quella autorizzata.

12 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____

13 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____

- 2) E' considerato veicolo in sosta abusiva, pertanto sanzionato ai sensi del Codice della Strada, il veicolo in possesso di autorizzazione lasciato nell'ambito della Z.T.L., al di fuori degli spazi di sosta appositamente individuati con idonea segnaletica:
 - a) senza esposizione del disco orario;
 - b) oltre il termine massimo stabilito per singole categorie di autorizzazioni;
 - c) in sosta d'intralcio.
- 3) E' prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00 a carico del titolare della struttura ricettiva (art. 6.2.9 e art. 7.2.f) che non provvede a compilare correttamente ed in tutte le sue parti, il contrassegno rilasciato ai clienti.
- 4) Per ogni altra violazione per la quale non è stata espressamente prevista una sanzione nel presente Regolamento, si applicano le norme del Codice della Strada.

Per la mancata esposizione del titolo autorizzativo sia per il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. sia per la sosta in deroga al disco orario di cui al punto 2c dell'art. 6.2.1 del presente Regolamento, è previsto il pagamento di € 10,00 quale rimborso spese procedurali ed amministrative.¹⁴

- 5) Fatte salve ipotesi di reato riconducibili a false/mendaci dichiarazioni o ad altre specifiche violazioni penali e se non diversamente disciplinato da altra specifica norma di questa Amministrazione, saranno soggette alla sanzione da € 25,00 ad € 75,00, le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento.
- 6) E' vietata la riproduzione delle autorizzazioni, dei contrassegni e delle ricevute di pagamento per l'accesso in Z.T.L.. Tali riproduzioni sono sanzionate ai sensi del Codice Penale.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva. Salvo che l'Ufficio non provveda alla sostituzione dei permessi rilasciati con la previgente normativa regolamentare adeguandoli alla disciplina del nuovo Regolamento, gli stessi mantengono la propria validità fino alla naturale scadenza.
- 2) Per quanto non espressamente previsto, il Dirigente competente può provvedere con apposita ordinanza dirigenziale, nel rispetto dei principi e delle indicazioni di contesto desumibili dal presente regolamento.
- 3) In attesa dell'automatizzazione delle modalità di pagamento di cui all'art. 9, comma 1, è consentito l'accesso alle condizioni indicate nel presente Regolamento, ai soggetti che si doteranno di apposita ricevuta di pagamento rilasciata dal Comando di Polizia Municipale a cui compete predisporre la relativa modulistica per il suddetto pagamento, fermo restando che tale periodo transitorio non dovrà eccedere la data di ~~Marzo 2014~~. **Marzo 2016**.¹⁵
- 4) Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che disciplinano la materia relativa al rilascio delle autorizzazioni alla Z.T.L., del relativo accesso e sosta, in contrasto con il presente Regolamento.
- 5) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'UO Mobilità Urbana perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune. Contestualmente, nel sito del Comune di Fano verranno pubblicati i moduli predisposti dagli uffici competenti per poter effettuare la richiesta delle varie autorizzazioni per l'accesso e sosta alla Z.T.L..
- 6) Con ordinanza dirigenziale potrà essere istituita una limitazione alla velocità inferiore ai 50 Km/h.
- 7) Al presente Regolamento sono allegate le planimetrie delle Zone a Traffico Limitato permanenti, così come individuate con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 20/3/13.

14 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____

15 Modifica introdotta con Delibera di C.C. n. ___ del _____